

## *Servizio militare e integrazione nella civitas*

In questo contributo mi soffermerò sulle diverse forme di integrazione nella *civitas* attraverso il servizio militare. Circoscriverò la mia indagine a uno specifico arco temporale, concentrandomi, considerata la mole di informazioni e di testimonianze di cui disponiamo in relazione a tale fase, esclusivamente sul periodo compreso tra il I e il III secolo d.C.

L'esercito romano – è a tutti noto – interpretò un ruolo rilevante nel processo di integrazione delle popolazioni provinciali dell'impero. In effetti – quantunque alcuni studi recenti abbiano evidenziato che soltanto un limitato numero di sudditi conseguì effettivamente la *civitas* tramite il servizio militare<sup>1</sup> – le concessioni di cittadinanza riguardanti i militari costituirono uno degli strumenti di cui i *principes* si avvalsero per integrare gli stranieri e romanizzare le aree più periferiche dell'Impero.

Secondo un principio risalente alla primitiva costituzione romana, soltanto i *cives Romani* avrebbero potuto servire nelle *iustae legiones*. Non di meno, in alcune circostanze (per esempio, quando si riscontravano necessità contingenti di reclutamento) furono arruolati anche gli stranieri previo, tuttavia, il conferimento della cittadinanza romana all'atto del reclutamento<sup>2</sup>.

È quanto si desume anche da un noto passo dell'Encomio a Roma di Elio Aristide:

Ael. Arist. *εἰς Ρώμην* 75: ...τίς οὖν ἡ συλλογὴ καὶ τίς ὁ τρόπος; ἐλθόντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν ὑπήκοον ἐντεῦθεν ἐσκέψασθε τοὺς λειτουργήσοντας τήνδε τὴν λειτουργίαν· καὶ ὡς εὔρετε, ὁμοῦ τῆς πατρίδος ἀπηλλαξάτε καὶ τὴν ὑμετέραν αὐτῶν πόλιν ἀντέδοτε αὐτοῖς:...

Il retore greco sottolinea che i Romani reclutavano uomini provenienti da tutto l'impero e che, per compensare il fatto di averli separati, sradicati dalle loro patrie, in cambio avrebbero concesso loro la propria cittadinanza.

L'arruolamento in una *legio* non rappresentava, peraltro, l'unica via di acces-

<sup>1</sup> In particolare, secondo M. Lavan, *The Army and the Spread of Roman Citizenship*, in *JRS* 109, 2019, 64, si sarebbe trattato di numero di abitanti inferiore al 1.600.000.

<sup>2</sup> Sul punto vd. V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi, Torino 2009, 69. Cfr. anche G. Forni, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milano-Roma 1953, 103 ss.; Id., *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell'impero*, in *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt* 2.1, 1974, 350 ss.; M. Lavan, *The Army* cit. 39 s.

so di un *peregrinus* alla *civitas*. Ben più rilevante, a tal riguardo, fu il servizio nelle truppe ausiliarie. In questo caso, però, gli stranieri avrebbero ottenuto la condizione di cittadini soltanto al termine del loro servizio, come attestano i diplomi militari rilasciati ai soldati di questi corpi<sup>3</sup>. Questo beneficio fu riservato, dall'età traianea, unicamente ai congedati in modo onorevole:

*RMD. IV 223 (a. 112) (Provincia incerta): ...equitibus et pedibus qui militaverunt | in alis quinque et cohortibus tribus | quae appellantur I Batavor(um) milliar(ia) c(ivium) R(omanorum) P(ia) F(idelis) | et I Ulpia contarior(um) milliar(ia) et I Thracum | veterana et I Aravacor(um) et Hispanor(um) | et I Bosporanor(um) et I et II Batavor(um) | milliar(ia) c(ivium) R(omanorum) P(ia) F(idelis) et V Callaecor(um) Lucensium | et sunt in Pannonia superiore sub | L(ucio) Minicio Natale quinis et vicenis | pluribusve stipendiis emeritis | dimissis honesta missione a Caecilio | Faustino quorum nomina subscripta sunt ipsi lilberis posteris(que) || eorum civitatem dedit et conu|bium cum uxoribus quas tunc habu|issent cum est civitas iis data aut si | qui caelibes essent cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli | singulas...*

Il servizio negli *auxilia* comportava, per i veterani di queste unità, un ulteriore vantaggio. Come si può leggere nel *diploma* sopra riportato, il *ius civitatis* era esteso anche ai figli e ai discendenti dei congedati. Il meccanismo, tuttavia, non operava in modo automatico: occorreva una richiesta esplicita dei soldati e la comunicazione dei nomi dei loro figli<sup>4</sup>. Inoltre, i figli dei militari nati durante il periodo di servizio (dunque illegittimi, in forza di un divieto che colpiva le unioni matrimoniali dei soldati<sup>5</sup>) avrebbero potuto beneficiare della cittadinanza

<sup>3</sup> Come è noto, i primi *diplomata* che documentano il conferimento della cittadinanza per gli ausiliari risalgono già al principato di Claudio (vd. *CIL. XVI 3*). Tuttavia, inizialmente, queste concessioni non avvennero in modo regolare e poterono aver luogo anche prima dell'*honesta missio*; sul punto si veda F. Castagnino, *I diplomata militaria. Una ricognizione giuridica*, Milano 2022, 57 ss.

<sup>4</sup> W. Eck, *Die Entwicklung der Auxiliareinheiten als Teil des römischen Heeres in der frühen und hohen Kaiserzeit*, in C. Wolff e P. Faure (a c. di), *Les auxiliaires de l'armée romaine. Des alliés aux fédérés*, Lyon 2016, ora in W. Eck, *Gesellschaft und Administration im Römischen Reich* (a c. di A. Kolb), Berlin 2021, 363.

<sup>5</sup> Sul divieto di matrimonio dei soldati si vedano B. Campbell, *The Marriage of Soldiers under the Empire*, in *JRS*, 68, 1978, 153 ss.; O. Behrends, *Die Rechtsregelungen der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipates betreffende Eheverbot*, in W. Eck, H. Wolff (a c. di), *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln-Wien 1986, 150 ss.; S.E. Phang, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C.-A.D. 235): Law and Family in the Imperial Army*, Leiden-Boston-Köln 2001, 16 ss.; R. López Casado, *Mujer y ejército romano. El caso de la epigrafía militar britana*, in *Espacio, tiempo y forma* 32, 2019, 220 ss. e, da ultimo, F. Castagnino, *Creare una famiglia. Il ius conubii e i figli dei 'soldati' prima e dopo la caduta dell'Impero*, in G. Bassanelli Sommariva (a c. di), *Ravenna Capitale. L'esercito romano e l'alba dell'Europa*, Santarcangelo di Romagna 2020, 115 ss.

(e degli altri privilegi loro concessi) solo quando i loro *parentes* ne avessero certificato, attraverso *testationes*, la nascita<sup>6</sup>.

Il *diploma*, che stiamo esaminando, attesta anche la concessione del *conubium*, ossia della capacità di contrarre un matrimonio *iustum* secondo il diritto romano. Il *ius connubii*, accordato ai soldati degli *auxilia*, permetteva di unirsi in matrimonio con *mulieres peregrinae* e *Latinae Iunianae*, atteso che i soldati, una volta acquisita la cittadinanza romana, già ne erano titolari nei confronti delle cittadine romane<sup>7</sup>. Con il conferimento del *conubium* il veterano ausiliario otteneva la possibilità di generare figli legittimi, ai quali trasmettere la propria condizione di cittadino e lasciare in eredità i propri beni.

Gli *equites singulares Augusti* e i *classarii* delle flotte pretorie e provinciali si giovarono anch'essi di gran parte dei medesimi benefici, come si evince dal formulario dei loro diplomi militari:

RMD. III 158 (a. 133) (*Thracia*): ...*equitib(us) qui inter singular(es) milita|ver(unt) quibus praeest Clodius Gallus | quinis et vicenis pluribusve stipen|di(i)s emeritis dimissis honesta mis|sione quorum nomina subscripta | sunt*

<sup>6</sup> In queste dichiarazioni, rese innanzi a testimoni e contestualmente trascritte in documenti contrassegnati dai loro sigilli, un soldato dichiarava la nascita di un figlio, riconoscendolo come illegittimo. Sulle *testationes* si vedano F. Schulz, *Roman Register of Births and Birth Certificates*, in *JRS*. 32/33, 1942, 78 ss. [= *BIDR*. 55/56 (Suppl. 1951), 170 ss.]; F. Lanfranchi, *Ricerche sul valore giuridico delle dichiarazioni di nascita in diritto romano*, Faenza 1942; E. Weiß, *Professio und testatio nach der lex Aelia Sentia et Iulia et Papia Poppaea*, in *BIDR*. 51/52, 1948, 316 ss.; O. Montevecchi, *Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto Greco-romano*, 7. *Certificati di nascita di cittadini romani*, in *Aegyptus* 28, 1948, 129 ss.; G. Geraci, *Le dichiarazioni di nascita e di morte a Roma e nelle province*, in *MEFRA*. 113.2, 2001, 675 ss.; V. Marotta, *La cittadinanza romana* cit. 82. Cfr. C. Sánchez Moreno-Ellart, *Ipsis liberis posterisque eorum: die Bedeutung der Geburtsurkunden von Soldaten der Auxiliareinheiten und der Wandel im Formular von diplomata militaria im Jahre 140 n. Chr. ausweislich RMD I 39 und RMD IV 266*, in *ZSS*. 125, 2008, 356 ss.; secondo l'A. la ragione per cui gli ausiliari dovevano ricorrere alle *testationes* (e non alle *professiones liberorum*) risiedeva non tanto nell'illegittimità dei loro figli (come suppone la maggior parte degli studiosi), quanto nella circostanza che gli stessi fossero privi della cittadinanza romana. A suo avviso, infatti, anche i figli illegittimi dei *cives Romani* potevano essere registrati come *professi*, dal momento che a essi si sarebbe proibita solo la *professio in albo* (non quella in *actis*) (sul punto vd. anche G. Purpura, *Le dichiarazioni di nascita nell'Egitto romano*, in *AUPA*. 49, 2004, 151 ss.). Invero, alcune testimonianze, considerate anche da Sánchez Moreno, *P. Diog.* 1, *BGU*. VII 1690, *P. Mich.* VII 436) chiariscono che il ricorso alle *testationes* da parte dei soldati dipendeva da ragioni connesse con la disciplina militare (*propter distractionem militiae*) e, dunque, dal fatto che i figli dichiarati dal *miles* erano illegittimi (vd. O. Behrends, *Die Rechtsregelungen* cit. 157); per ulteriori rilievi sulla questione si rinvia a F. Castagnino, *I diplomata militaria* cit. 59 ss.

<sup>7</sup> In base a quanto emerge da Tit. Ulp. 5.4, il *conubium* operava *ipso iure* unicamente tra cittadini romani; per unirsi in *iustae nuptiae* con Latini e *peregrini* occorreva, invece (cfr. anche Gai 1.56), una specifica disposizione dello statuto del municipio latino o, nel caso degli stranieri, una clausola del trattato che disciplinava i rapporti della loro comunità con Roma.

*ipsis liberis posterisque eorum | civitatem dedit et conub(ium) cum uxori(b)us |  
quas tunc habuissent cum est civi|tas iis data aut si qui caelibes essent | cum i(i)  
s quas postea duxiss(ent) dumtaxat | [si]nguli singulas...*

*AE. 2005, 1738 (a. 119) (Provincia incerta): ...iis qui militaverunt in classe  
| praetoria Mis(en)ensi quae est sub L(ucio) Iu|lio Frontone sex et viginti  
stipen|diis emeritis dimissis honesta mis|sione quorum nomina subscripta | sunt  
ipsis liberis posterisque eo|rum civitatem dedit et conubi|um cum uxori(b)us quas  
tunc habu|issent cum est civitas iis data aut | si qui caelibes essent cum iis quas |  
postea duxissent dumtaxat sin|guli singulas...*

*RMD. IV 239 (a. 127) (Moesia Inferior): ...equitib(us) et peditib(us) exerc(itus)  
P(ii) F(idelis) qui militaver(unt) in | alis V et coh(ortibus) XV quae appell(antur)...  
| ...et sunt in German|ia inferior(e) sub L(ucio) Coelio Rufo quin(is) et vi|cenis  
item classic(is) senis et vicenis plurib(us)ve | stipend(iis) emerit(is) dimiss(is)  
honest(a) missi|one quorum nomina subscript(a) sunt ipsis | liberis posterisq(ue)  
eorum civitat(em) dedit et co|nub(ium) cum uxori(b)us quas tunc habuiss(ent)  
cum est | civit(as) i(i)s data aut si qui caelib(es) essent cum i(i)s | quas postea  
duxiss(ent) dumtaxat singul(i) singul(as)...*

Gli *equites*, in particolare, potevano godere di questi *privilegia* dopo 25 anni di ferma, a differenza dei *classarii* che dovevano trattenersi in servizio almeno 26 anni<sup>8</sup>.

Verso il 140 d.C., durante il principato di Antonino Pio, si constata un significativo mutamento del formulario dei diplomi militari rilasciati agli *auxiliares* e agli *equites singulares Augusti*:

*RMD. I 39 (a. 140) (Moesia Inferior): ...eq(uitibus) et ped(itibus) q(ui) mil(i-  
taverunt) in alis III et num(erus) eq(uitum) | Illyr(icorum) et coh(ortibus) VIII  
q(uae) app(ellantur)... | ...et sunt in | Dacia inf(eriore) sub Aquila Fido quin(is)  
et vicen(is) | plurib(us)ve stip(endiis) emerit(is) dimiss(is) honest(a) | mission(e)  
quor(um) nom(in)a subscript(a) sunt | civitat(em) Rom(anam) qui eor(um) non  
haberent | dedit et conub(ium) cum uxori(b)us quas tunc | habuiss(ent) cum est  
civit(as) iis data aut siqu(i) | cael(ibes) essent cum iis quas postea du|xiss(ent)  
dumtaxat singulis...<sup>9</sup>*

<sup>8</sup> Va ricordato che, a partire dal regno di Traiano, i soldati delle flotte provinciali ottennero i loro privilegi quasi sempre mediante le medesime costituzioni indirizzate agli *auxiliares*, come nel caso attestato da *RMD. IV 239*.

<sup>9</sup> Il testo è tratto dall'*extrinsecus* del documento. Diversamente, nell'*intus* del diploma si continuano a leggere le parole *...ipsis lib(eris) post(eris)q(ue) eor(um)...* È possibile che questa anomalia sia dipesa da un errore dello *scriptor* che aveva proceduto alla trascrizione del documento. In effetti, ad eccezione dell'espressione *ipsis liberis posterisque*, il testo dell'*intus* coincide perfettamente con quello dell'*extrinsecus*. Sul punto si veda W. Eck, *Die Veränderungen in Konstitutionen und Diplomen unter Antoninus Pius*, in M.A. Speidel, H. Lieb (a. c. di), *Militär diplome. Die Forschungsbeiträge der Berner Gespräche von 2004*, Stuttgart 2007, 90 s.

RGZM. 47 (= RMD. V 453) (a. 205) (*Moesia Inferior*): ...[eq]uitib[us qui i]nter singulares militaverunt cas[tris priorib]us quibus praeest Octavius Piso | tribun[us qu]in[is] et vicenis pluribusve stipendi(i)s | emeritis dimissis hon[esta] mi[ss]ione quorum | nomina subscripta sunt ci[vi]tat[em] Romanam | qui eorum non habe[r]ent dederunt et conubium | cum uxoribus quas [t]unc habuissent cum est civitas | iis data aut cum iis quas postea duxissent dum taxat singuli{s} singulas...

Nella nuova versione non compaiono, diversamente dal passato, le parole *liberis posterisque*. Se ne deduce che, a partire dal 140 d.C., figli e discendenti dei veterani *auxiliares* e degli *equites singulares Augusti* non ottennero, come in passato, il privilegio della cittadinanza romana, a seguito dell'*honestas missio* del proprio genitore o del proprio nonno<sup>10</sup>.

La revoca della *civitas liberorum* influi in modo significativo sulla condizione dei figli degli ausiliari. In effetti, l'esclusione dei figli dal beneficio della cittadinanza comportava il venir meno, sul piano del diritto ereditario, di qualsiasi relazione con i loro 'genitori biologici'. In quanto *peregrini*, i figli degli ausiliari sarebbero andati incontro a spiacevoli conseguenze, perché, in linea di principio, non avrebbero potuto giovare dei rimedi predisposti dal diritto romano delle successioni. Mentre, in precedenza, avrebbero potuto reclamare, in qualità di *civitate Romana donati*, la *bonorum possessio sine tabulis unde liberi* dei beni ereditari<sup>11</sup>, dopo il 140 essi potevano ereditare dai propri genitori solo se, con-

<sup>10</sup> L'unica eccezione è rappresentata da alcune costituzioni imperiali, che prevedono il conferimento della *civitas liberorum* a determinate condizioni (come l'aver procreato i figli prima dell'arruolamento o la promozione al rango di centurione o di decurione); vd., per esempio, RMD. V 397; RMD. V 401; RMD. I 53; RMD. V 416; CIL. XVI 132; RMD. V 446; AE. 2012, 1960 = ZPE. 208, 237; W. Eck, *Der Einschluss der Kinder in kaiserliche Bürgerrechtskonstitutionen nach der 'Reform' des Antoninus Pius im Jahr 140: Einblicke in die römische Administration*, in A.F. Gatzke, L.L. Brice, M. Trundle (a. c. di), *People and Institutions in the Roman Empire*, Leiden-Boston 2020, 78; CIL. III 12546 = ZPE. 217, 292.

<sup>11</sup> Infatti ai *civitate Romana donati*, contestualmente ai loro padri, si riservò il medesimo trattamento degli *emancipati*. È quanto emerge dai seguenti passi di Gaio e di Ulpiano: Gai 3.18-20: ...*Quo ius quemadmodum strictum fuerit, palam est intellegere*. 19. *Statim enim emancipati liberi nullum ius in hereditatem parentis ex ea lege (XII Tavole) habent, cum desierint sui heredes esse*. 20. *Idem iuris est, si ideo liberi non sint in potestate patris, quia cum eo civitate Romana donati, nec ab imperatore in potestate redacti fuerint*. Coll. 16.7.2: *Suis praetor solet emancipatos liberos itemque civitate donatos coniungere data bonorum possessione, ita tamen ut bona si qua propria habent, his qui in potestate manserunt conferant, nam aequissimum putavit neque eos bonis paternis carere per hoc quod non sunt in potestate neque praecipua bona propria habere, cum partem sint ablatori suis heredibus*. Sul meccanismo che regolava la chiamata all'eredità dei figli degli *auxiliares* occorre precisare che essi, non essendo sottoposti alla *patria potestas* (vd. anche, Gai 1.93-95; 2.135a), erano, al pari dei figli *emancipati*, dei soggetti *sui iuris* (cui non compete la qualità di *sui heredes*). Pertanto, sul piano del diritto pretorio, si faceva ricorso a una

seguita per altra via la cittadinanza<sup>12</sup>, fossero stati contemplati in un testamento ovvero, quanto alla *bonorum possessio*, nella categoria *unde cognati*, e soltanto nei limiti definiti dall'*epistula* di Adriano a Ramnio Marziale<sup>13</sup>.

Quali le ragioni di siffatto, profondo cambiamento? Forse a determinare Antonino Pio, ad assumere tale decisione, fu l'esigenza di equiparare il trattamento giuridico degli *auxiliares* a quello dei legionari. In effetti, nel corso del II secolo, a causa del progressivo aumento dei cittadini romani, che si arruolavano nelle unità ausiliarie, poco a poco si attenuò la loro distanza etnica e culturale dalle legioni. A ben vedere, la nuova clausola *qui eorum non haberent*, che contempla esplicitamente tale eventualità, lascia intendere quale peso abbia assunto, nelle scelte di Antonino Pio, la sempre più significativa percentuale di reclute romane negli *auxilia*. Come poteva giustificarsi, allora, quest'ulteriore disparità di trattamento fra ausiliari e i soldati delle legioni, già gravati, questi ultimi, da una *disciplina* molto più rigorosa? Al riguardo non si dimentichi che i figli dei legionari, a differenza di quelli degli ausiliari, non ottenevano la cittadinanza romana al momento del congedo dei loro padri<sup>14</sup>. Il mutamento di questo formulario potrebbe dipendere, pertanto, dall'esigenza del potere imperiale di adeguarne il contenuto al nuovo stato di cose, e, in particolare, al cospicuo numero di *cives Romani* arruolati nelle unità ausiliarie<sup>15</sup>.

*factio suitatis* (si fingeva quindi che tali figli vivessero al momento della morte del *de cuius* ancora sotto la sua potestà). Sul punto si veda F. Castagnino, *Una breve nota sull'epistula di Adriano a Q. Ramnius Martialis*, in *RDR*. 15, 2015, 5.

<sup>12</sup> Va ricordato, tuttavia, che un provvedimento di Antonino Pio (riguardante probabilmente le sole province di lingua greca) concesse ai sudditi che avevano ottenuto la cittadinanza romana di lasciare la propria eredità anche ai figli rimasti nella condizione di *peregrini* (vd. Pausan. *Descr. Graeciae* 8.43.5 e H.A. *Ant. Pii* 8.5).

<sup>13</sup> Tale provvedimento riguardò, in un primo momento, soltanto i figli dei legionari e dei veterani delle legioni; vd. F. Castagnino, *Una breve nota* cit. 5 s.

<sup>14</sup> Salvo alcuni casi eccezionali (come quello dei veterani congedati per primi dalle legioni I e II *Adiutrices*) i legionari non ricevevano, a seguito della *missio*, i diplomi militari e i *privilegia* che vi si riconnettevano.

<sup>15</sup> Sul punto si veda S. Waebens, *Imperial Policy and Changed Composition of the Auxilia: The 'Change in A.D. 140' Revisited*, in *Chiron*, 42, 2012, 12 s. Secondo K. Kraft, *Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten an Rhein und Donau*, Bern 1951, 80 ss. (seguito da G. Alföldy, *Die Hilfstruppen der römischen Provinz Germania inferior*, Düsseldorf 1968, 99 ss.; D.B. Saddington, *The Roman Auxilia in the East – Different from the West?*, in *Limes 17. Proceedings of the XVIIIth International Congress of Roman Frontier Studies held in Amman, Jordan [September 2000]*, Oxford 2002), i cittadini romani reclutati negli *auxilia*, nel periodo fra il regno di Adriano e il 170 d.C., avrebbero costituito il 51 % dei soldati di questo corpo. Più prudente la posizione di M. Lavan, *The Army* cit. 38 e nt. 82, per il quale la percentuale di *cives* arruolati nel 140 d.C. nelle truppe ausiliarie oscillerebbe fra il 20 e il 50 %. Altri studiosi, pur riconoscendo che l'afflusso dei *cives* in questi reparti sia stato più contenuto rispetto a quanto ipotizzato dal Kraft, ritengono comunque verosimile un aumento significativo del loro numero: per esempio, per A. Barbero, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati*

Possiamo supporre che, nel caso degli *equites singulares Augusti*, si registrasse un problema analogo. In effetti, essi erano reclutati mediante *adlectio*, selezionando i migliori elementi delle *alae* di cavalleria. Sicché il trattamento giuridico loro riservato doveva, quasi per forza di cose, uniformarsi a quello definito per gli altri veterani delle unità da cui essi provenivano<sup>16</sup>.

Particolare, invece, la situazione dei *classarii* delle flotte provinciali. Diversamente da quel che si verificò nel caso degli *auxiliares* e degli *equites singulares Augusti*, in alcuni *diplomata* rilasciati ai soldati di queste unità dopo il 140 il conferimento della *civitas liberorum* non fu revocato, come si evince dalla formula *civitatem Romanam... item filiis classicorum dedit*:

RMD. IV 266 (= RGZM. 30) (a. 143) (*Provincia incerta*): ...*equit(ibus) et pedit(ibus) qui milit(averunt) in alis V et coh(ortibus) XIII | quae appel(lantur)...*  
 | ...*et sunt in Pannon(ia) infer(iore) sub Pon|tio Laeliano quin(is) et vicen(is)*  
*item classic(is) | senis et vicen(is) plurib(us)ve stip(endii)s emer(itis) dimis(sis)*  
 | *honest(a) miss(ione) quor(um) nomin(a) subscrip(ta) sunt | civitat(em)*  
*Roman(am) qui eor(um) non haber(ent) item | fili(i)s classic(orum) dedit et*  
*conub(ium) cum uxorib(us) | quas tunc habuiss(ent) cum est civit(as) iis data |*  
*aut cum i(i)s quas postea duxiss(ent) dumtax(at) | singulis...*<sup>17</sup>

Occorre chiedersi se queste concessioni rappresentino una sorta di privilegio speciale conferito esclusivamente ad alcuni reparti, o se, al contrario, riguardino tutti i soldati delle flotte provinciali. A questo riguardo, si osserva che il numero di *diplomata* in cui compare la formula *filiis classicorum* è piuttosto esiguo: soltanto 11. Inoltre, nella quasi totalità dei casi, essi si identificano con estratti di costituzioni riguardanti la flotta acquartierata in *Pannonia inferior*. Sono elementi che, in quanto tali, rendono più verosimile l'ipotesi che il conferimento della *civitas liberorum* riguardi esclusivamente i *classarii* della flotta che vi era dislocata<sup>18</sup>.

*nell'impero romano*, Roma-Bari 2006, 22: «... il fatto di portare nomi romani non è un indizio decisivo di cittadinanza ed è dunque possibile che la prevalenza dei cittadini fra le reclute (degli *auxilia*) sia stata sopravvalutata, ma sembra comunque certo che la tendenza fosse quella. Non per nulla verso la metà del II secolo nei diplomi rilasciati ai veterani al momento del congedo compare la formula 'concesse la cittadinanza romana a quelli che ancora non l'avevano', segno evidente che l'arruolamento di cittadini fra gli ausiliari era considerato cosa normale». Cfr. anche I. Haynes, *Blood of the Provinces: The Roman 'auxilia' and the Making of Provincial Society from Augustus to the Severans*. Oxford-New York 2016, 101.

<sup>16</sup> Vd. anche S. Waebens, *Imperial Policy* cit. 14.

<sup>17</sup> Si vedano anche *CIL*. XVI 179; *CIL*. XVI 180 (= *RMD*. IV 272); *AE*. 2004, 1923; *AE*. 2009, 1826; *AE*. 2010, 1272; *AE*. 2013, 2198; *AE*. 2015, 1896; *RMD*. III 167 e *RMD*. III 169; *ZPE*. 214, 296.2.

<sup>18</sup> Cfr. B. Pferdehirt, *Die Rolle Die Rolle des Militärs für den Sozialen Aufstieg in der Römischen Kaiserzeit*, Mainz 2002, 79 ss., secondo la quale si sarebbe trattato di concessioni speciali concernenti i soli *classarii* che si erano distinti per particolari meriti.

Quanto ai soldati congedati dalle flotte pretorie, inizialmente, dopo il 140, la formula dei *diplomata* rimase quella consueta. Sicché i figli di questi veterani continuarono a ricevere la *civitas Romana*. Non di meno, tra il 152 e il 158 d.C., fu introdotta una nuova clausola, destinata a incidere significativamente sullo *status* dei *milites* delle flotte italiche e su quello dei loro discendenti:

*RMD. III 171 (a. 158) (Provincia incerta): ...qui militaverunt in classe praetoria Miseni quae est sub Tuticano Capitone praefecto | XXVI stipendi(i) s emeritis dimissis honesta missione quorum nomina subscripta sunt ipsis filiis/que eorum quos susceperint ex mulieribus | quas secum concessa consuetudine vixisse probaverint civitatem Romanam dedit et conubium | cum iisdem quas tunc secum habuissent cum | est civitas iis data aut si qui tunc non habuissent cum i(i)s quas postea uxores duxissent | dumtaxat singuli singulas.*

In un primo momento tale clausola (*concessa consuetudine*) comparve solo nei diplomi dei *classarii* misenati, mentre a partire dal regno di Settimio Severo essa fu inserita anche in quelli dei soldati della flotta di Ravenna.

Dalla nuova formula emerge che il privilegio della *civitas liberorum* era conferito soltanto a quei veterani che fossero riusciti a provare che i loro *fili* erano stati concepiti nel quadro di una cosiddetta *concessa consuetudo*, ossia nell'ambito di una relazione di convivenza autorizzata dalle autorità romane<sup>19</sup>. Quanto alle ragioni che avrebbero determinato l'introduzione di questa clausola nei diplomi dei *classarii* delle flotte pretorie, possiamo supporre che gli imperatori intendessero monitorare, in tal modo, la natura delle relazioni di convivenza intraprese da tali soldati, impedendo così l'inoltro di richieste di conferimento della cittadinanza fraudolente. In altre parole, concedendola unicamente ai figli concepiti in una relazione di convivenza autorizzata, l'imperatore avrebbe indotto i fanti di marina ad intraprendere relazioni stabili e durature<sup>20</sup>.

L'esercito arruolava anche un cospicuo numero di contingenti etnici irregolari. Al più tardi dal tempo di Traiano, il reclutamento di unità reclutate fra popolazioni che conservavano propri usi e specifiche caratteristiche militari

<sup>19</sup> Sul significato di *concessa consuetudo* vd. S. Phang, *The Marriage* cit. 81; W. Eck, *Septimius Severus und die Soldaten: das Problem der Soldatenehe und ein neues Auxiliardiplom*, in *In omni historia curiosus. Studien zur Geschichte von der Antike bis zur Neuzeit (Festschr. H. Schneider)*, Wiesbaden 2011, 64 e B. Pferdehirt, *Die Rolle* cit. 210 s.

<sup>20</sup> È quanto hanno osservato anche H. Wolff, *Zu den Bürgerrechtsverleihungen an Kinder von Auxiliaren und Legionaren*, in *Chiron* 4, 1974, 487: «Dass sie mit ihnen längere Zeit im zugestandenem (geschlechtlichen) Umgang gelebt hätten»; A.A. Aly, *The Roman Veterans in Egypt*, Diss. Michigan 1949, 35: «The citizenship would be conferred only on those children born to the sailors, not from any transient cohabitation with any woman, but from a single and definite consort»; S. Phang, *The Marriage* cit. 81 s.; W. Eck, *Die Veränderungen* cit. 87 ss.

(lingua, abbigliamento, armamento) fu un fenomeno regolare<sup>21</sup>. Si pensi al caso dell'unità dei *Palmyreni sagittarii*<sup>22</sup>.

Dal formulario dei *diplomata* rilasciati a questi soldati emerge che essi non ottenevano il *ius conubii* con le loro compagne, ma – e soltanto per sé stessi – la cittadinanza:

RMD. I 17 (a. 120) (*Dacia*): ... *Palmyrenis sagittariis ex Syri(a) | qui sunt in Dacia superiore sub | Iulio Severo civitatem dedit | iis quorum nomina subscrip|ta sunt ...*

Il trattamento riservato ai Palmireni – in apparenza deteriore rispetto a quello degli *auxiliares* e dei *classarii* – si può comprendere alla luce della peculiare natura di tale corpo, contrassegnato dalla propria forte identità etnica. In effetti, è probabile che i Palmireni, il più delle volte, facessero ritorno, dopo il congedo, nella loro *patria*<sup>23</sup>. Qui o si sarebbero uniti in matrimonio con Romane o forse, in forza del *foedus* che disciplinava i rapporti di *Palmyra* con *Roma*, avrebbero potuto assoggettarsi alla disciplina matrimoniale vigente nella propria città, e, di conseguenza, concepire figli che sarebbero stati considerati legittimi secondo quell'ordinamento.

Quanto alla condizione dei congedati dagli altri reparti etnici, siamo in possesso di un unico *diploma* concernente i *Mauri equites*. Purtroppo il documento risulta estremamente lacunoso proprio nella parte in cui si enumerano i privilegi concessi<sup>24</sup>: sicché non conosciamo il trattamento loro riservato dopo il congedo. Possiamo, però, supporre che anche i *Mauri equites*, al pari dei *Palmyreni*, fossero ricompensati, al termine del loro servizio, con la cittadinanza romana.

Peculiare la condizione dei soldati congedati dalle coorti pretorie e urbane. Dal dispositivo riferito nei loro diplomi militari si evince che pretoriani e *urbaniciani* (diversamente dai soldati di altri corpi) non acquistavano, al momento del congedo, il privilegio della cittadinanza romana:

<sup>21</sup> Su tali reparti si vedano M.P. Speidel, *The Rise of Ethnic Units in the Roman Imperial Army*, in *Aufstieg und Niedergang* cit. 2.3, 1975, 202 ss.; P. Le Roux, *Les diplômes militaires et l'évolution de l'armée romaine de Claude à Septime Sévère: auxilia, numeri et nationes*, in W. Eck, H. Wolff. (a c. di), *Heer und Integrationspolitik* cit. 347 ss.; Y. Le Bohec, *L'esercito romano da Augusto alla fine del III secolo*, trad. it., Roma 1992, 37 s.; A. Barbero, *Barbari* cit. 21 ss.; M. Rocco, *L'esercito romano tardoantico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, *Limena* 2012, 42 ss.

<sup>22</sup> Sui *Palmyreni sagittarii* si veda C. Schmidt Heidenreich, *Les unités palmyréniennes de l'armée: une approche historique*, in C. Wolff, P. Faure (a c. di), *Les auxiliaires*, cit. 226 ss. Cfr. anche i lavori di J.C. Mann, *The 'Palmyrene' Diplomats. Appendix 2*, in RMD. III, 217 ss. e di O. Țentea, *Some Remarks on Palmyreni Sagittarii. On the first Records of Palmyrenes within the Roman Army*, in I. Piso, V. Rusu-Bolindeț, R. Varga, S. Mustață, E. Beu-Dachin, L. Ruscu (a c. di), *Scripta classica. Radu Ardevan sexagenario dedicata*, Cluj-Napoca 2011, 371 ss.

<sup>23</sup> Le Roux, *Les diplômes militaires* cit. 370.

<sup>24</sup> *CIL*. XVI 114.

RMD. III 139 (a. 85) (*Provincia incerta*): ... *nomina militum qui militaverunt | in cohortibus praetoriis quat|tuor VI VII VIII VIII item urba|nis quattuor X XI XII XIII subie|ci quibus fortiter et pie militia | functis ius tribuo conubii dum|taxat cum singulis et primis uxo|ribus ut etiam si peregrini iuris | feminas matrimonio suo iunxerint | proinde liberos tollant ac | si ex duobus civibus Roma|nis natos...*

Il che, a ben vedere, non sorprende affatto, dal momento che essi dovevano possedere la condizione di cittadini romani già al momento del reclutamento.

Un privilegio costantemente concesso a questi *milites* fu, invece, il *conubium* con le loro compagne *peregrinae*. In particolare, dalla lettura dei loro diplomi si evince che questo diritto riguardava unicamente la prima donna che i veterani avessero sposato dopo il congedo (*dumtaxat singulis et primis uxoribus*). Come si può notare, questa formula divergeva da quella in uso per gli altri reparti. In effetti nella clausola *dumtaxat singuli singulas*, propria dei *diplomata* degli ausiliari e dei *classiarii*, non si precisava il momento in cui si poteva esercitare il *ius conubii*. Pertanto questi veterani avrebbero potuto, in linea teorica, far uso di questo privilegio anche per un secondo matrimonio, qualora la prima moglie fosse stata una *civis Romana*.

Oltre a tale beneficio, nel formulario dei *diplomata* di pretoriani e *urbaniciani* ricorre una clausola, per certi versi, ancor più interessante: le parole *proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos*. Questa formula è stata ed è tuttora al centro di un intenso dibattito. A tal riguardo, alcuni autori, così per esempio Edoardo Volterra<sup>25</sup>, hanno ritenuto che, in tal modo, i *principes* volessero equiparare, facendo uso di una finzione giuridica, i figli dei soldati romani nati dopo il loro congedo, ai figli legittimi nati in *patris potestate*. Un'ipotesi – sostiene Edoardo Volterra – corroborata da un passo ben noto delle *Institutiones* di Gaio, ove si afferma che i figli, nati dopo la *missio* di alcuni veterani, dal matrimonio contratto con donne Latine (probabilmente Iuniane) o *peregrinae*, che ricevevano il *conubium*, sarebbero stati considerati *cives Romani* e *in potestate*:

Gai 1.57: *Unde et veteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his Latinis peregrinisve, quas primas post missionem uxores duxerint; et qui ex eo matrimonio nascuntur, et cives Romani et in potestatem parentum fiunt.*

A suo giudizio, Gaio avrebbe fatto riferimento ai privilegi concessi ai veterani delle coorti pretorie e urbane. Pertanto, la formula impiegata nei loro diplomi militari doveva interpretarsi alla luce di quel che emerge da Gai 1.57. Al Volterra si

<sup>25</sup> E. Volterra, *Un'osservazione in tema di tollere liberos*, in *Scritti giuridici. Famiglia e successioni* 2, 1991, 217 ss.

è decisamente contrapposto Brian Campbell<sup>26</sup>. La clausola del *liberos tollant*, per lo studioso nordirlandese, avrebbe proposto una finzione giuridica, in forza della quale si accordava ai soldati delle milizie urbane la *civitas liberorum* e la *patria potestas*, non tanto sui figli nati dopo il congedo, quanto, piuttosto, su quelli nati prima di esso<sup>27</sup>. A sostegno delle sue congetture il Campbell propose diversi argomenti. A suo avviso, la frase *ut etiamsi peregrinis iuris feminas in matrimonio suo iunxerint* dovrebbe essere assunta come se essa facesse riferimento a un'unione iniziata durante il periodo di servizio. Inoltre l'espressione *tollere* potrebbe essere tradotta con crescere. Ne consegue che il formulario dei diplomi dei veterani delle coorti pretorie e urbane potrebbe essere reso in tal modo: «ho concesso il *conubium* con la prima e unica moglie, affinché, anche se si saranno uniti in matrimonio con donne di diritto peregrino, essi possano crescere i loro figli (procreati durante la ferma) come se fossero nati da due cittadini romani».

Quantunque, a mio parere, la tesi del Campbell non colga, forse, il significato delle parole *tollere liberos*<sup>28</sup>, essa si approssima, più dell'altra, alla verità, anche e soprattutto perché individua puntualmente il senso dell'inserimento di questa  *fictio iuris* nei diplomi dei pretoriani e degli *urbaniciani*. Quale rilievo avrebbe la clausola *proinde liberos tollant*, se la riferissimo esclusivamente ai figli nati dopo il congedo dei militari? In realtà essi, proprio perché concepiti dopo la *missio*, sarebbero stati considerati, in virtù del conferimento del privilegio del *conubium*, cittadini romani e *in patris potestate* (essendo nati da un padre cittadino romano e *in iustae nuptiae*). Pertanto, l'espressione *tollere liberos* doveva certamente riferirsi ai figli dei pretoriani e degli *urbaniciani* nati durante il loro servizio. Essi, in forza della suddetta finzione giuridica, sarebbero stati considerati alla stregua di figli legittimi concepiti da cittadini romani, ricadendo, perciò,

<sup>26</sup> B. Campbell, *The Emperor and the Roman Army, 31 BC-AD 235*, Oxford 1984, 439 ss.

<sup>27</sup> Si tratta di un'ipotesi a suo tempo già formulata da G.I. Luzzatto, *Nota minima sul diploma militare del 306 rilasciato ad un pretoriano di origine italiana*, in *Studi in onore di Biondo Biondi* 2, Milano 1965, 95 ss.

<sup>28</sup> Su cui vd. Y. Thomas, *La Mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris 2017, 118: «*Tollere liberos* désigne à la fois le geste de relever l'enfant de terre et son équivalent juridique, exprimé sous cette métaphore; car 'soulever l'enfant' signifie tout aussi bien 'acquérir la puissance paternelle'...». Sul rito del *tollere liberos* si vedano, tra i numerosi contributi, S. Perozzi, *Tollere liberum*, in *Studi in onore di V. Simoncelli nel XXV anno del suo insegnamento*, Napoli 1915, 215 ss. (ora in *Scritti giuridici* 3, Milano 1948, 95 ss.); L. Capogrossi Colognesi, *Tollere liberos*, in *MEFRA*. 102, 1990, 106, 122; Id., *Tollere liberos: un mito dei moderni?*, in H. Altmeppen, J. Reichard, M.J. Schermaier (a c. di), *Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg 2009, 131 ss.; N. Santoro, *Sul 'tollere liberos'*, in *Index* 28, 2000, 273 ss.; A. Ramon, *Verberatio parentis e ploratio*, in L. Garofalo (a c. di), *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli 2013, 184 ss. (ove altra bibliografia).

sotto la *potestas* dei loro padri<sup>29</sup>. In altre parole, la clausola *proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus romanis natos* proponeva, in questi documenti, un artificio del diritto in grado di determinare, in un momento successivo al congedo, il conferimento retroattivo della *civitas liberorum* e della *patria potestas* sui figli nati in servizio ai veterani delle coorti pretorie e urbane. Ovviamente questa sorta di legittimazione retroattiva dei *fili* nati durante la ferma si riconnette al *ius conubii*, che permetteva a questi *milites* di unirsi in *iustae nuptiae* con le loro compagne *peregrinae*. Esclusivamente i figli concepiti con queste donne avrebbero potuto essere riconosciuti come *fili legitimi*<sup>30</sup>.

Vorrei considerare, infine, la condizione di quanti si arruolavano nel corpo dei *vigiles*. In questo caso, a dire il vero, non sappiamo se furono previsti meccanismi tali da permettere agli stranieri di conseguire il privilegio cittadinanza romana. Non di meno, grazie a Gaio, sappiamo che la *lex Visellia* (del 24 d.C.) aveva accordato questo privilegio ai liberti latini che avessero prestato servizio nei *vigiles* per almeno sei anni. In un secondo momento la durata del servizio, necessaria per conseguire il dono della *civitas*, fu ridotta a tre anni:

Gai 1.32b: *Praeterea ex lege Visellia tam maiores quam minores XXX annorum manumissi et Latini facti ius Quiritium adipiscuntur; id est fiunt cives Romani, si Romae inter vigiles sex annis militaverint. Postea dicitur factum esse senatus consultum, quo data est illis civitas Romana, si triennium militiae expleverint*<sup>31</sup>.

Come osservato, l'esercito e il potere imperiale predisposero forme di integrazione nella cittadinanza, a seguito del servizio militare, che si differenziavano sensibilmente tra di loro a seconda delle condizioni di arruolamento e della disciplina previsti per i vari corpi. In ogni caso, al di là di queste specifiche peculiarità, si può concludere che anche nell'ambito dell'esercito furono previsti dei meccanismi di inclusione legati alla concessione della cittadinanza.

Francesco Castagnino

Università degli Studi di Pavia

francesco.castagnino01@universitadipavia.it

<sup>29</sup> Va posto in evidenza che i figli dei pretoriani e degli *urbaniciani* sarebbero ricaduti in potestà dei loro padri automaticamente con il congedo di questi ultimi. Viceversa, perché i figli degli ausiliari e dei *classarii* ricadessero sotto la potestà dei genitori, sarebbe stata necessaria una espressa richiesta formulata dai loro *patres* all'imperatore (sul punto si veda Gai 2.135a: *In potestate patris non sunt, qui cum eo civitate Romana donati sunt nec in accipienda civitate Romana pater petiit statim a principe, ut eos in potestate haberet, aut si petiit, non impetravit*).

<sup>30</sup> Si potrebbe individuare, nell'artificio giuridico utilizzato nella formula *ius tribuo conubii dumtaxat cum singulis et primis uxoribus ut etiam si peregrini iuris feminas matrimonio suo iunxerint proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos*, un significativo precedente dell'istituto tardoantico della legittimazione dei figli *per subsequenter matrimonium*.

<sup>31</sup> Cfr. Tit. Ulp. 3.5.